

certamente relativo soltanto alla qualità dei maestri dei militari, dei quali io credo più opportuno riserbarmi a parlare quando si tratterà di legge relativa ad essi, appoggiando in questo l'emendamento soppressivo proposto dal generale Dabormida e dal Ministero accettato.

Allorquando, dico, si discuterà la legge relativa ai maestri si parlerà anche della convenienza di accordare la pensione di giubilazione a 25 piuttosto che a 20 anni. Quanto alla pensione dei cappellani non mi pare nemmeno giusto di portarla a 25 anni; perchè è da osservare prima di tutto che essi debbono essere ordinati sacerdoti, e conseguentemente per divenir tali ci vuole una data età che corrisponde a un dipresso a quella che è necessaria per la laurea. Di più essi debbono ispirare una certa confidenza, debbono accaparrarsi la stima dei soldati, e conseguentemente è desiderabile che abbiano già una certa età che li guarentisca da alcune imprudenze che sono più facili nella prima gioventù che non nell'età più avanzata.

Per questi motivi pertanto, desunti e dalla natura delle loro incumbenze, e dalla stima che devono ispirare, e dalla vita alla quale vanno naturalmente soggetti, io credo dedursi la conseguenza che non si debba far luogo all'emendamento del deputato Bertolini a loro riguardo.

MEZZENA. Le ragioni che io voleva addurre alla Camera per giustificare il termine di 20 anni fissato pei cappellani onde ottenere la loro giubilazione sono già state dette dall'onorevole deputato Farina; aggiungerò soltanto che questi sacerdoti si applicano anche all'istruzione elementare dei ragazzi che appartengono ai soldati, e che per conseguenza hanno forse maggior fatica da sopportare che non i professori delle scuole secondarie; giacchè tutti conoscono la cura che richiede l'insegnamento elementare coi ragazzi che non intendono troppo la ragione.

LANZA. Io sostengo l'emendamento presentato dall'onorevole deputato Bertolini, nè mi muovono a cambiare opinione le ragioni addotte dal deputato Farina, stantechè le sue ragioni versano particolarmente sopra i cappellani e gli uffiziali di sanità, e invece l'emendamento del signor Bertolini riguarda i maestri e gli altri impiegati civili dell'Accademia militare; ora i maestri e gli altri impiegati civili dell'Accademia non vanno incontro a quei disagi cui alludeva il signor Farina, nè vi è alcun dubbio che i professori, i quali appartengono agli altri collegi civili dello Stato abbiano gli stessi diritti, soffrano le stesse pene, facciano gli stessi studi che son costretti a fare i maestri ed altri impiegati civili dell'Accademia militare; quindi lo Stato, il quale deve essere imparziale nel remunerare i servigi resi da quelli che hanno cariche pubbliche non deve fare ingiustizia di sorta, deve parregarli quanto alle retribuzioni. Prego quindi la Camera a ben riflettere prima di adottare questo numero di anni nel tempo richiesto per ottenere la giubilazione, perchè essa stabilirebbe un precedente il quale potrebbe poi costare milioni allo Stato onde non arrecare ingiustizia a quelli che si trovano compresi nella stessa categoria.

La legge attuale comprende molti vantaggi concessi ai militari come agli impiegati benchè non militari, ma che sono addetti alla milizia in qualche modo, i quali vantaggi benchè io riconosca utili ed anche convenienti, tuttavia non mancheranno di produrre all'erario un aumento di spesa piuttosto ragguardevole.

Non so se il signor ministro della guerra come il signor commissario regio abbiano presenti i calcoli per poter dare alla Camera gli schiarimenti necessari ond'essa sappia a quali spese va incontro coll'adottare questa legge. Io credo che ap-

partenga particolarmente alla Camera dei deputati di sapere, prima di adottare una legge, quale è la spesa che dovrà per essa sopportare l'erario pubblico, e perciò i contribuenti. Io pertanto sostengo l'emendamento prodotto dall'onorevole deputato Bertolini appunto per non recare ingiustizia agli altri impiegati che sono nella stessa categoria. La Camera prima di votare pensi che ciò fatto dovrà poi naturalmente anche adottare una tale disposizione per tutti i professori dello Stato, i quali rendono anche gli stessi servigi dei militari impiegati.

DI PETTINENGO, commissario regio. Domando la parola per rispondere alle osservazioni fatte in proposito dei cappellani a quelle riguardanti i professori, e per dare un cenno intorno all'ammontare delle pensioni pel nuovo progetto di legge proposto.

Quanto ai cappellani mi riferisco in massima a quanto ha già detto l'onorevole deputato Farina; se non che aggiungerei che i cappellani in generale non sono ammessi in tale carica che dai 29 ai 30 anni, laonde servendo 20 anni nelle loro funzioni non pervengono ad ottenere il loro *minimum* di pensione che ai 50 anni; è bene di avvertire che le funzioni di cappellano non sono generalmente conosciute, e tanto meno da coloro i quali non hanno pratica delle cose militari, o di quelli che non conoscono l'interno reggimento della milizia. Il cappellano non ha solo l'incarico di dire la messa alla domenica, come taluno vorrebbe credere, ma esso ha altri incarichi, ed assai importanti, come quello dell'educazione religiosa, morale ed istruttiva dei giovani del reggimento; ha l'incarico della frequente visita degli infermi, ai quali meglio d'altri egli porta la parola di conforto. Il cappellano distribuisce le elemosine alle persone bisognevoli che fanno parte del reggimento stesso; insomma il cappellano pel suo ministero adempie a molti servigi, a cui niuna altra persona potrebbe meglio di lui soddisfare.

Se poi volgiamo lo sguardo agli obblighi del cappellano in tempo di guerra, scorgiamo il suo servizio grave assai; egli marcia colla truppa, divide colla medesima le fatiche ed i pericoli; a lui spetta la cura degli infermi, dei feriti, mentre e dopo il combattimento.

È quindi da conchiudersi che oltre ai 50 anni vi saranno pochi cappellani i quali siano in grado di sottostare a tali fatiche, laonde, per le ragioni dapprima accennate dall'onorevole deputato Farina e quelle che ho svolte, parmi opportuno di mantenere la proposta di legge quale venne pure ammessa dalla vostra Commissione.

Rispetto a quanto ha detto intorno ai professori l'onorevole deputato Lanza, mi permetto di osservare che il Ministero nell'ammettere questa disposizione a favore dei professori ed altri impiegati civili dell'Accademia militare non ebbe solo in considerazione gli importanti servigi dei medesimi, ma fu guidato da principio di equità e d'uguaglianza, intesa nel vero suo senso; esso ha difatti osservato come i professori dei collegi nazionali siano retribuiti coll'annuo stipendio di lire 2200, mentre quello dei professori di prima classe dell'Accademia, che pur sono pochi, non monta che a 2,000 lire. E qui avvertasi che tra i professori di prima classe dell'Accademia si annoverano molti dottori di collegio e professori dell'Università, e dottori di collegio delle scienze matematiche sublimi, al conseguimento della quale onorifica qualità si richiedono i più ardui studi, non ordinario ingegno, grande applicazione e moltissimo tempo; avvertasi inoltre che, in generale, per essere professore all'Accademia si richiedono cognizioni molto estese, perchè essi devono formare uomini a cui si deve affidare il reggimento della milizia.